



**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE TERRITORIALE**

**Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società "Gruppo
Gheron S.r.l." per l'anno 2026.**

CIG: BC63233E32

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della
Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale
e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in
forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica
presso la medesima, da una parte

e

la società "Gruppo Gheron S.r.l.", titolare della Struttura RSA di Vallermosa (di se-
guito denominata Struttura), C.F. e P. IVA 01574550339 con sede legale in Milano
(MI), Via Archimede n. 57 cap 20129 e sede operativa nel comune di Vallermosa-
strada prov.le Vallermosa Decimoputzu km 0,500 cap 09170, nella persona del Le-
gale rappresentante Bariani Sergio C.F. BRNSRG62B19L304F, dall'altra hanno
convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31e ss.mm.ii., prevede che
l'ARES stipula contratti con le Strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in
capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020e ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre
i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa



definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi Strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza residenziale nelle "Residenze Sanitarie Assistenziali/Centri Diurni Integrati" sono contenuti nelle deliberazioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del 03.05.2017, n. 53/59 del 20.12.2013 e n. 11/13 del 30.4.2024 e ss.mm.ii., che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE con Provvedimento di accreditamento istituzionale n. 21 del 30/08/2022, rilasciato dal Ufficio SUAPE dell' UNIONE DEI COMUNI "I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS", ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016, n. 24 come volturato con pratica telematica 01574550339-20062026-1702.1030051 n.7131043/2026 del 26/06/2026 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES Sardegna.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;



- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;
- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni;

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accredimento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accredimento definitivo, l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accredimento istituzionale, possieda i requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi



contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la Struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse. La Struttura dovrà presentare allegati X distinti anche nel caso in cui eroghi diverse tipologie di prestazioni (RSA e CDI oppure RSA e Hospice).

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario setti-



manale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla Struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi" di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni



esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel



rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificassero gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.



Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenzaprotetica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R.n. 25/6 del 13.06.2006 e D.G.R. 22/24 del 03.05.2017 e ss. mm. ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle Strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della Struttura



possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE oggetto del presente contratto si accede esclusivamente previa valutazione multi-dimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d'Accesso di ogni Distretto (PUA) della ASL, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 9 - Appropriately clinica

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione



dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

Per le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE, la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – ARS – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ARES edell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo lemodalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.



Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così comedefinite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle *“verifiche nel proprio contesto di vita”* è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.



Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensative/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Pertanto, qualora il ricovero sia superiore ai 10 gg consecutivi, sarà necessaria una nuova valutazione di appropriatezza da parte dell'UVT per poter procedere al reinserimento in RSA/Hospice.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2026: € 1.481.772 (unmilionequattrocentoottantunomilasettecentosettantadue/00).



La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, inconformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT, laddove previsti.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;



- da parte della ASL competente: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della RSA, che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla ASL, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. e della delibera ANAC n. 371 del 27.07. 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente



il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali contro deduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla Struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e



della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di trattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre Strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/07/2026 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto



La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e. gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f. gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle Strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.



Articolo 21. Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10 - Debito informativo

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e CDI in base alle tariffe onnicomprensive.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Sergio Bariani



ALLEGATO Y PER L'ANNO 2026

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
Gruppo Gheron S.r.l. - Sede di Vallermosa	R1	257.906 €
	R2	879.337 €
	R3A/ R3D	284.597 €
	R3B	59.932 €
Totale		1.481.772 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	RSA VALLERMOSA
SEDE LEGALE	VIA ARCHIMEDE, 57 - 20129 MILANO
SEDE OPERATIVA	STR. PROV. 3 - VALLERMOSA DECIMOPUTZU KM. 0,500

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
CRDPRP68L03B274T	CARDIA	PIETRO PAOLO	LAUREA	20	DIRETTORE		DIPENDENTE	
FCCDNL67D49H452F	FIOCCA	DANIELA	LAUREA	24	INTERNISTA DIRETTORE MEDICO	GERIATRA	COLLABORAZIONE	
CRAMTT99E23B354I	CARIA	MATTEO	LAUREA	12	MEDICO STRUTTURA	MEDICO GENERICO	COLLABORAZIONE	
CCCPRF94A22B354R	COCCO	PIETRO FRANCESCO	LAUREA	8	PSICOLOGO/A		COLLABORAZIONE	
FRASNC00C13B354D	FRAU	SIMONE CLAUDIO	LAUREA	12	MEDICO STRUTTURA	MEDICO GENERICO	COLLABORAZIONE	
GRABNM71L19B354C	GARAU	BRUNOMAUORIZIO	LAUREA	7	BIOLOGO NUTRIZIONISTA	BIOLOGO NUTRIZIONISTA	COLLABORAZIONE	
BBIGLI00B52B354T	IBBA	GIULIA	LAUREA	12	MEDICO STRUTTURA	MEDICO GENERICO	COLLABORAZIONE	
MRTRFL90E17E281Z	MAROTTO	RAFFAELE	LAUREA	20	TERAPISTA		COLLABORAZIONE	
MDDLBT98A60B354N	MEDDA	ELISABETTA	LAUREA	12	MEDICO STRUTTURA	MEDICO GENERICO	COLLABORAZIONE	
MLNLSN65C03B354J	MELONI	ALESSANDRO	LAUREA	24	GERIATRA	GERIATRA	COLLABORAZIONE	
MOINRC00P01B354V	MOI	ENRICO	LAUREA	18	MEDICO STRUTTURA	MEDICO GENERICO	COLLABORAZIONE	
MRULSN79B67B354C	MURA	ALESSANDRA	LAUREA	20	PSICOLOGO/A		COLLABORAZIONE	
PRSGTA73S67B745M	PIRASTU	AGATA	LAUREA	6	F.FUNZ. FISIATRA	REUMATOLOGA	COLLABORAZIONE	
PRTMSM87S25B354P	PORTAS	MARIO SIMONE	LAUREA	12	MEDICO STRUTTURA	NUTRIZIONE CLINICA	COLLABORAZIONE	
SRRMTT97L05B354T	SERRA	MATTEO	LAUREA	18	MEDICO STRUTTURA	MEDICO GENERICO	COLLABORAZIONE	
NLOMRZ72H02B354U	NOLI	MAURIZIO	DIPLOMA	20	VICE DIRETTORE		DIPENDENTE	
PDDDNL81M48B745N	PEDDIO	DANIELA	DIPLOMA	20	IMP. CONCETTO		DIPENDENTE	
PRNMNL85L51E281D	PRANTEDDU	MANUELA	LAUREA	20	IMP. CONCETTO		DIPENDENTE	
CAUNNA65L70L613Q	CAU	ANNA	DIPLOMA	38	TERAPISTA		DIPENDENTE	
DESSLE96R50E281S	DESSI	ELISA	LAUREA	24	TERAPISTA		DIPENDENTE	
MCCVNI71R43L613P	MOCCI	IVANA	DIPLOMA	38	EDUCATORE		DIPENDENTE	
MRUZRA75M47F822U	MURA	ZAIRA	DIPLOMA	38	EDUCATORE		DIPENDENTE	
CDDVLR76D70G287B	CADDEO	VALERIA	DIPLOMA	38	O.S.S. - COORD.		DIPENDENTE	
BLLBBR81S48B745T	BULLEGAS	BARBARA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CBTCST81P45B354L	CABITZA	CRISTINA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CDNMNL83M70B354L	CADONI	MANUELA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CSTCLD82P66B354J	CASTI	CLAUDIA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CSLFRC97P47B354M	CASULA	FEDERICA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CLLSRA88L54H856H	COLLU	SARA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CNGGGR90A58E281M	CONGIU	GIORGIA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CNGMRC72M13E281N	CONGIU	MARCO	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
DDDFRC75A69B354A	DEIDDA	FEDERICA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
FRCDBR88E49E281D	FARCI	DEBORA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
FRCVNT92B65E281Y	FARCI	VALENTINA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
FLGMRT92M45B354C	FULGHESU	MARTA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
GRFDRN79A45H856D	GAROFANO	DORIANA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
HDYSRA87S45E281M	HODOYER	SARA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
BBIRRT73H65B354M	IBBA	ROBERTA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
DDICHR66H54H452O	IDDA	CHIARA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
LAIMNL72D59L968T	LAI	MARINELLA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
LTTGLN67B50E281B	LITTARRU	GIULIANA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
LOIBBR73L68B354W	LOI	BARBARA	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MNCMMD73D56B354I	MANCA	MARIA MADDALENA	LAUREA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MLNTNA83M66E281K	MELONI	TANIA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MCCMRC65D02D260Q	MOCCI	MARCO	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
NDOPMR71E52L924I	ONIDI	PALMIRA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
RTOSMN76E52L924Q	ORTU	SIMONA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	



PLLLSN87S53B354W	PILLONI	ALESSANDRA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PLLDVR70E21L613G	PILLONI	DAVERIO	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PRSMNL75T41L968Q	PIRAS	EMANUELA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PRDFNC79R44E281O	PIREDDA	FRANCESCA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PRDMLN86D49E281A	PIREDDU	MARIA ELENA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PRDRMN90P56E281G	PIREDDU	ROMINA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PSNGNZ62H27B354L	PISANU	IGNAZIO	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PTZVLR92D42B354S	PITZALIS	VALERIA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PRCFRZ92L22B354P	PORCU	FABRIZIO	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PRGDRH71T52L219D	PRIGITANO	DEBORAH	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PTZBBR71T43E281T	PUTZOLU	BARBARA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
RGGMNR94B48E281X	RUGGERI	MARINA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
SDDDL72R06B745D	SADDI	DANIELE	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
SNNDVG75D49B745X	SANNA	EDVIGE	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
SCHCST66M50B745O	SCHIAVO	CRISTINA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
SNSCR095T10E281F	SENIS	CORRADO	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
TLNLBT71L47D969N	TALANA	ELISABETTA	LICENZA MEDIA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
TRTRFL83D22B745B	TARTAGLIONE	RAFFAELE	DIPLOMA	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
BCHLSE90A42E281Q	BACHIS	ELISA	DIPLOMA	38	ADD. PULIZIA		DIPENDENTE	
CSLPRZ67D66L613D	CASULA	PATRIZIA	LICENZA MEDIA	38	ADD. PULIZIA		DIPENDENTE	
CSSFBA90L06E281T	COSSU	FABIO	LICENZA MEDIA	38	ADD. PULIZIA		DIPENDENTE	
PLIMRN61S16D260V	PILI	MARIANO	LICENZA MEDIA	38	ADD. PULIZIA		DIPENDENTE	
MLSGPP81C59E281D	MELIS	GIUSEPPINA	DIPLOMA	38	ADD. PULIZIA		DIPENDENTE	
LOISDR65C30I695X	LOI	SANDRO	LICENZA MEDIA	38	ADD. LAVANDERIA		DIPENDENTE	
RTOVLR85R56E281T	ORTU	VALERIA	LICENZA MEDIA	38	ADD. LAVANDERIA		DIPENDENTE	
MRGRCE73T46E281Q	MURGIA	ERICA	LICENZA MEDIA	38	ADD. LAVANDERIA		DIPENDENTE	
FLRCMN68E71E086C	FLORIS	CARMINETTA	LICENZA MEDIA	38	ADD. LAVANDERIA		DIPENDENTE	
MLSMNL77H54F822O	MELIS	EMANUELA	LICENZA MEDIA	38	CUOCO/A		DIPENDENTE	
PLLSFN70M15D639X	PELLEGRINI	STEFANO	LICENZA MEDIA	38	CUOCO/A		DIPENDENTE	
RSZMDL78P43Z127G	ROSZCZYK	MAGDALENA	NESSUNO	38	CUOCO/A		DIPENDENTE	
SUALRT83D53F822N	USAI	ALBERTINA	LICENZA MEDIA	38	CUOCO/A		DIPENDENTE	
MREFRZ67P26B354Q	MEREU	FABRIZIO	LICENZA MEDIA	38	MANUTENTORE		DIPENDENTE	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.